



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di PAVIA

ORDINANZA numero **3 – Registro Generale** Del **25-02-2020**
SINDACO
N. 3 Settoriale

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19

IL SINDACO

Considerata la necessità di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n° 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31/03/1998 n° 112;

Richiamata l'ordinanza in data 21/02/2020 adottata dal Ministero della Salute e dal Presidente della regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19;

Visto il Decreto legge del 22/02/2020, n° 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020;

Visto che in alcuni comuni limitrofi si sono registrati casi di soggetti risultati contagiati dal Corona virus;

Visto che alcuni ambulanti effettuano i loro mercati anche in altri Comuni;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, la sospensione del mercato settimanale del venerdì, sino al termine dell'emergenza sopra indicata, al fine di salvaguardare la salute pubblica, evitando assembramenti di ogni genere;
 2. in tutti i centri a carattere sanitario (cura e riabilitazione) nonché case di riposo, ed altre strutture similari (centri ed associazioni) si rimanda al rispetto delle disposizioni generali di prevenzione del virus CODIV-19 emanate dal Ministero della Salute evitando ogni forma di assembramento.
4. Il presente atto è immediatamente esecutivo.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza per quanto di competenza a:

- Ufficio per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune;
- Servizio di Polizia Locale;
- Servizi Sociali;
- Ufficio Tecnico LL.PP.



- Stazione C.C. di Bressana Bottarone

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 e s.m.i. (art. 32 L. 689/81) e del D.P.R. 753/80, salvi i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il controllo del rispetto della presente ordinanza avverrà a cura del Servizio di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni calcolati a partire dai medesimi termini sopra indicati, al Capo dello Stato.

IL SINDACO
BECCARIA CARLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LUNGAVILLA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 31-05-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>

